

Documento per la consultazione

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 285/2013 (DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE)

RECEPIMENTO IN ITALIA DEGLI ORIENTAMENTI EBA/GL/2018/02 e EBA/GL/2018/04

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le proposte di modifica alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, per il recepimento degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea EBA/GL/2018/02 e EBA/GL/2018/04.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento, alla Banca d’Italia:

- *qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all’indirizzo ram@pec.bancaditalia.it; oppure*
- *in forma cartacea all’indirizzo: Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Procedure di vigilanza e Analisi dei rischi, Via Milano 53, 00184 ROMA. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata al seguente indirizzo e-mail: [Consultazione Aggiornamento Circ285@bancaditalia.it](mailto:Consultazione_Aggiornamento_Circ285@bancaditalia.it).*

*Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, **si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.***

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d’Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

NOTA ILLUSTRATIVA

Premessa

Il documento che si sottopone a consultazione pubblica reca modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 “Processo di controllo prudenziale”, alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni” e Capitolo 6 “Governare e gestione del rischio di liquidità”, della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” (nel seguito “Circolare 285”), per il recepimento:

- degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority - “EBA”*) EBA/GL/2018/02, in materia di gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*Interest Rate Risk arising from the Banking Book – “IRRBB”*), che sostituiscono le precedenti (EBA/GL/2015/08), già recepite nella Circolare 285 e definiscono, tra gli altri, alcuni aspetti in tema di IRRBB che gli enti sono tenuti ad attuare per l’identificazione, la valutazione e la gestione dell’IRRBB (di cui all’art. 84, Direttiva 2013/36/UE, “CRD IV”) e che le autorità competenti devono considerare ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (conformemente all’art. 98, para 5, CRD IV);
- degli Orientamenti EBA/GL/2018/04, che sostituiscono le precedenti CEBS *Guidelines on stress testing* (GL32), relativi alle prove di stress degli enti, che definiscono le principali caratteristiche delle prove di stress effettuate dagli istituti sia nel quadro generale del *risk management*, sia in modo specifico rispetto all’utilizzo di tali prove negli ICAAP e ILAAP.

Per quanto riguarda la GL su IRRBB, valutazioni di impatto quantitativo sono state rinviate dall’EBA ad un momento successivo all’entrata in vigore del nuovo quadro regolamentare europeo¹, contenente anche il mandato all’EBA per la definizione di standard tecnici in tema IRRBB. La Banca d’Italia ha deciso di allinearsi all’impostazione seguita dall’EBA e ha ritenuto di non svolgere, per il momento, un’analisi di impatto della regolamentazione (“AIR”).

Per quanto riguarda le GL sulle prove di stress degli enti, il documento di consultazione non è accompagnato da un’analisi d’impatto regolamentare poiché l’EBA ha già svolto valutazioni di tipo qualitativo e analisi costi-benefici nell’ambito della consultazione effettuata a livello europeo; pertanto, si fa rinvio, per l’”AIR”, alle valutazioni dell’EBA⁽²⁾.

La Banca d’Italia ha comunicato all’EBA l’intenzione di conformarsi entro il 31 dicembre 2019. Le banche dovranno tener conto delle GL con riferimento all’ICAAP da presentare nel 2020.

La consultazione ha un termine di **30 giorni**, inferiore a quello ordinario previsto dall’articolo 3 del Regolamento della Banca d’Italia 9 luglio 2019⁽³⁾, in quanto entrambe le GL sono state già sottoposte a consultazione pubblica da parte dell’EBA e in quella sede sono state raccolte le osservazioni

(1) Regolamento UE 2019/876, c.d. CRR2 e Direttiva EU 2019/878, c.d. CRDV.

(2) <https://eba.europa.eu/documents/10180/2006781/Consultation+Paper+on+Guidelines+on+institution%27s+stress+testing+%28EBA-CP-2017-17%29.pdf>

(3) Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/regolamenti/20190717/Regolamento-del-9-luglio-2019-Disciplina-adozione-atti-normativi.pdf>.

dell'industria. Tuttavia, in questo caso, si ritiene importante effettuare una breve consultazione in quanto le GL offrono alcuni margini per la concreta declinazione del principio di proporzionalità, che il nostro Istituto intende adoperare.

Si ribadisce, in ogni modo, l'invito della Banca d'Italia alla partecipazione attiva dei soggetti interessati alle consultazioni pubbliche effettuate tempo per tempo dall'EBA.

Attuazione degli Orientamenti EBA/GL/2018/02

Il recepimento degli orientamenti EBA viene effettuato con modifiche e integrazioni della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 e della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, della Circolare 285. Di seguito si fornisce una sintesi dei principali interventi operati.

Per la misurazione dell'IRRBB nella prospettiva del valore economico è stato introdotto il riferimento a nuovi shock non paralleli differenziati per valuta, in aggiunta ai tradizionali paralleli (+/- 200 punti base). Tali scenari sono stati anche utilizzati nella definizione di un segnale di *early warning*, utile nel confronto con l'autorità di vigilanza⁴.

Sono state aggiornate le ipotesi per la definizione di una metodologia semplificata, rivolta prevalentemente alle banche *less significant*, per la misurazione del rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico (allegato C).

Di seguito le indicazioni quantitative più rilevanti:

- nella misurazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse si richiede di adeguarsi alle 19 fasce previste nei nuovi orientamenti, che, per finalità di reporting, dovranno essere ricondotte, previa opportuna mappatura, a quelle previste nelle segnalazioni di vigilanza;
- rimozione, nel calcolo della *duration* modificata approssimata, dell'ipotesi di un tasso di rendimento uniforme e pari al 5% e possibilità di utilizzare coefficienti differenziati per *balance sheet asset side*, anche per dare l'opportunità alle banche di cogliere in questo modo componenti diverse dal fattore di sconto *risk free* (componente creditizia, differenza tra valore contabile e valore di mercato) che, diversamente, non sarebbero state considerate nella misurazione del rischio di tasso di interesse;
- rimozione del vincolo di non negatività dei tassi, con la precisazione che gli enti dovrebbero tener conto, comunque, dell'eventuale esistenza di vincoli legali o contrattuali all'applicazione degli stessi;
- riferimento al *net present value* delle attività e passività sensibili al tasso di interesse, che, laddove disponibile, dovrà essere utilizzato in via preferenziale nella misurazione del rischio;
- inclusione delle esposizioni deteriorate tra gli strumenti sensibili al tasso d'interesse, in particolare nel caso di banche con un NPL ratio superiore al 2%;
- revisione dell'ipotesi di ripartizione per fasce temporali della somma di "somma dei c/c passivi e depositi liberi", per dare la possibilità di diversificare in base alla tipologia di controparti;

⁴ La riduzione del valore economico superiore al 15% del capitale primario di classe 1 in uno qualsiasi degli scenari è una soglia di rilevanza che sarà introdotta dalla nuova normativa prudenziale (art. 98 CRDV).

- revisione della modalità di aggregazione delle esposizioni, per recepire la possibilità di una parziale compensazione tra le esposizioni nelle diverse valute.

Per il rischio di tasso in termini di variazioni del margine d'interesse o degli utili attesi è stato ritenuto utile, data la maggiore attenzione dedicata alla tematica nelle nuove GL e, in prospettiva, nel nuovo quadro regolamentare europeo, fornire alle banche una possibile metodologia semplificata per la misurazione del rischio nella prospettiva del margine di interesse, senza che questa configuri un obbligo per gli intermediari. A tal fine, è stato introdotto un ulteriore allegato tecnico (allegato C-bis).

Su alcuni aspetti relativi alla metodologia semplificata contenuta nell'allegato C e C-bis si sollecitano commenti dell'industria: si fa riferimento, in particolare, alla curva di tasso da utilizzare nell'attualizzazione dei flussi di cassa per il calcolo del valore economico e ai limiti ai modelli comportamentali. Questi temi sono indicati nel testo delle Disposizioni con una scheda contenente una breve descrizione degli interventi proposti.

Altri aspetti, pure rilevanti, non sono stati modificati o sono stati richiamati in modo generale, poiché saranno modificati o più puntualmente definiti con l'entrata in vigore del nuovo quadro regolamentare europeo. Si fa riferimento, in particolare, a:

- rischio relativo ai differenziali creditizi per le attività diverse dalla negoziazione (*Credit Risk Spread in the Banking Book* - "CRSBB"): sono state introdotte indicazioni di carattere generale circa l'aspettativa di tener conto anche del CSRBB, se questo è ritenuto rilevante per l'ente;
- misurazione del rischio di tasso di interesse dal punto di vista degli *earnings*: è ora richiesto alle banche, *on a best effort basis*, di valutare sia gli impatti della variazione dei tassi sul margine d'interesse, sia le variazioni di valore delle poste al Fair Value rilevate a patrimonio;
- principio di proporzionalità: viene confermata l'attuale disciplina nazionale che prevede la ripartizione degli intermediari in tre Classi, alle quali corrispondono attese differenti sulla sofisticazione dei modelli utilizzati nella valutazione dell'IRRBB. In ogni caso, in coerenza con le nuove GL, le banche, prescindendo dalle dimensioni, sono tenute ad applicare misure di rischio corrispondenti alla complessità del proprio modello di business.

Sono state integrate, inoltre, le disposizioni in tema di controlli interni prevalentemente tramite rinvio a quanto previsto nei citati orientamenti EBA.

Attuazione degli Orientamenti EBA/GL/2018/04

Viene previsto l'integrale recepimento degli Orientamenti EBA attraverso modifiche e integrazioni della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 e della Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 3 e 6, della Circolare 285.

Nel capitolo relativo al processo di controllo prudenziale è stato aggiornato il contenuto dell'attività di *stress testing* collegata al processo ICAAP. In particolare, viene richiesto alle banche di costruire un *framework* più articolato, proporzionalmente alla classe ICAAP di appartenenza. Il principio di proporzionalità è stato declinato nel seguente modo:

- per le banche appartenenti alle Classi 1 e 2 si richiede un'applicazione integrale dei contenuti degli Orientamenti EBA;
- per le banche di Classe 3 viene richiesta almeno un'analisi di sensitività a tutti i principali rischi materiali e in ogni caso rispetto a tutti i rischi che generano assorbimento di capitale interno. Viene inoltre esplicitamente richiesto alle banche con operatività diversa da quella tradizionale una valutazione dell'impatto dello stress sui rischi rilevanti per quella specifica tipologia di business, includendo in ogni caso il rischio operativo ed il rischio strategico e di business.

Infine, è stato ampliato l'elenco dei rischi contenuto nell'Allegato A (Rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP).

Relativamente al capitolo relativo al sistema dei controlli interni, sono stati introdotti i seguenti nuovi obblighi:

- i. approvazione e supervisione del programma delle prove di stress in capo all'Organo di Supervisione Strategica;
- ii. responsabilità dell'attuazione e del corretto funzionamento del programma delle prove di stress da parte dell'Organo di Gestione;
- iii. valutazione dell'efficacia e robustezza delle prove di stress in capo al *Risk management*. Sebbene su quest'ultimo punto le GL in tema di prove di stress non attribuiscono esplicitamente detti compiti alla funzione di *Risk management*, la Banca d'Italia ha ragionevolmente ritenuto di attribuire a questa funzione tali compiti, in coerenza con l'articolazione dei compiti delle funzioni aziendali di controllo prevista nelle disposizioni di vigilanza.

Per quanto riguarda il capitolo relativo al governo e gestione del rischio di liquidità, è stato inserito un esplicito rimando alle EBA/GL/2018/04 relativamente alle banche di Classe 1 e 2, mentre rimane invariato il regime semplificato richiesto alle banche di Classe 3.

* * *

Gli Orientamenti dell'EBA si rivolgono anche alle SIM.

Per tali intermediari, a livello europeo, è stato definito un nuovo quadro regolamentare (Regolamento IFR e Direttiva IFD), che mira a semplificare la disciplina applicata e a definire regimi prudenziali di intensità decrescente, anche con riferimento all'ICAAP e allo SREP, in base al principio di proporzionalità. Tenuto conto che le modifiche sottoposte a consultazione per recepire le GL sono compatibili con il nuovo *framework* regolamentare, la Banca d'Italia sarebbe intenzionata ad estenderle alle imprese di investimento.

Considerata l'evoluzione del quadro normativo, l'industria è invitata a fornire le proprie osservazioni.